



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

MARCO MARIA ALMA - Presidente -
IGNAZIO PARDO
GIUSEPPE NICASTRO - Relatore -
ALESSANDRO LEOPIZZI
DANIELA BIFULCO

Ord. n. sez. 252/2026

CC - 28/01/2026

R.G.N. 419/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

██████████ nato a ██████ il ██████
██████████ nata a ██████ il ██████
██████████ nato a ██████ il ██████
██████████ nato a ██████ il ██████

avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29/10/2025, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo
intercorso tra le parti ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 10/03/2025
del G.i.p. del Tribunale di Napoli:

a) rideterminava in cinque anni e otto mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa la pena
irrogata ad ██████████ per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di
rapina in concorso di cui al capo 4), violenza sessuale di gruppo di cui al capo 1) e lesioni
personali in concorso di cui al capo 2);

b) rideterminava in cinque anni e otto mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa la pena
irrogata a ██████████ per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina in
concorso di cui al capo 4), violenza sessuale di gruppo di cui al capo 1) e lesioni personali in
concorso di cui al capo 2);

c) rideterminava in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa la
pena irrogata a ██████████ per il reato di rapina in concorso di cui al capo 4);

d) rideterminava in sei anni e quattro mesi di reclusione ed € 2.253,00 di multa la pena
irrogata a ██████████ per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina in
concorso di cui al capo 4), violenza sessuale di gruppo di cui al capo 1), violenza sessuale di
cui al capo 3) e lesioni personali in concorso di cui al capo 2).

2. Avverso l'indicata sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Napoli, hanno
proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori,

██████████ e ██████████

3. Il ricorso di ██████████ a firma dell'avv. ██████████, è affidato a
un unico motivo, il quale è proposto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.
proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, e, in relazione all'art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per «mancanza di motivazione sulla verifica officiosa del



proscioglimento».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omissis di valutare le condizioni per un immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Il ricorso di [REDACTED] a firma dell'avv. [REDACTED], è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente contesta la «carezza di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. ed in ordine alla dosimetria della pena».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe vagliato lo specifico motivo di appello con il quale egli aveva chiesto che gli fossero riconosciute le suddette circostanze attenuanti.

5. Il ricorso di [REDACTED] a firma dell'avv. [REDACTED], è affidato a due motivi.

5.1. Il primo motivo è proposto con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. «in relazione all'art. 133 c.p. - Erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio».

Il ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge e nel vizio di motivazione per l'«assenza di una motivazione effettiva sulla misura della pena e sulla scelta dell'equivalenza tra attenuanti e aggravanti», la quale scelta risulterebbe «ingiustificata e illogica» in quanto la Corte d'appello non avrebbe «esplicitato le ragioni per cui gli elementi favorevoli alla persona dell'imputato non avrebbero potuto prevalere sulle aggravanti».

5.2. Il secondo motivo è proposto con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. «in relazione all'art. 62 *bis* c.p.».

Lo [REDACTED] contesta che la sua posizione non sarebbe «stata in modo alcuno differenziata rispetto ad altre, relative al medesimo procedimento», giacché la Corte d'appello di Napoli, «nel procedere al riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato con giudizio di equivalenza», avrebbe posto «in essere una valutazione globale, senza specificare in alcuno modo la diversità relativa alle singole posizioni processuali», così «di fatto vanifica[ndo] l'apporto decisivo della ammissione di responsabilità resa dall'imputato» e altresì «“annullando” l'effetto positivo scaturente dall'applicazione del minimo della pena».

Secondo il ricorrente, «il ruolo svolto dall'imputato, in uno con la dichiarazione di ammissione degli addebiti resa in sede dibattimentale», avrebbe potuto e dovuto «essere valorizzato ai fini di un più mite trattamento sanzionatorio con la concessione delle generiche ex art 62 *bis* c.p. in misura prevalente alla contestata aggravante», sicché «doveva essere differenziata la posizione processuale dello stesso dalle altre in ragione del ruolo marginale ricoperto nella vicenda», dell'ammissione degli addebiti e «della personalità del reo».

La pena irrogata risulterebbe pertanto non proporzionata «né rispetto al fatto storico accertato ai danni dell'imputato né ad altre posizioni processuali ben più rilevanti in considerazione del ruolo avuto da altri correi».

6. Il ricorso di [REDACTED] a firma dell'avv. [REDACTED] è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge e pena illegale per erronea determinazione della multa (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. - artt. 442, comma 2, c.p.p.; 134 c.p. - provvedimenti correttivi ex art. 619 c.p.p.)».

Il ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe irrogato la multa nella misura illegale di € 2.253,00 anziché € 2.252,00, atteso che, applicando alla multa di € 3.379,00 la riduzione di un terzo che è prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., si ottiene l'importo di € 2.252,66, il quale, per il disposto dell'art. 134 cod. pen. – secondo cui non si tiene conto delle frazioni di unità monetaria –, avrebbe dovuto essere legalmente



ridotto a € 2.252,00.

7. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-*bis* cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).

8. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo del ricorso di [REDACTED] con il quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'unico motivo del ricorso di [REDACTED] con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine «alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche» e «in ordine alla dosimetria della pena», e i due motivi del ricorso di [REDACTED] con i quali il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Quanto al ricorso di [REDACTED] l'inammissibilità dello stesso discende dal principio, che è stato più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025, Vetrano, Rv. 287632-01; Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655-01; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284-02, relativa a una fattispecie in cui era stata applicata una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo).

9. Trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-*bis* – i ricorsi devono essere trattati nelle forme *de plano*, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

10. Per la ragioni sopra indicate, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00



ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/01/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE NICASTRO

Il Presidente
MARCO MARIA ALMA

